



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 16/03/2016**



Indice

Capo I – Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Finalità degli interventi

Art. 4 - Requisiti di accesso

Art. 5 - Definizione di condizione economica

Capo II – Descrizione e disciplina degli interventi

Art. 6 - Minimo Vitale

Art. 7 - Contributo Economico Straordinario

Art. 8 – Contributo a Progetto

Capo III – Disposizioni finali

Art. 9 - Procedimento amministrativo

Art. 10 - Deroghe

Art. 11 - Controlli

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Abrogazione

Art. 14 - Entrata in vigore



Capo I – Principi generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e erogazione degli interventi di natura economica denominati minimo vitale, contributi economici straordinari e contributi a progetto di competenza del Comune di Zenson di Piave.

Gli interventi di cui al presente Regolamento costituiscono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Zenson di Piave e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolti al supporto della famiglia e del singolo in difficoltà. Tali interventi, anche ai fini della relativa quantificazione, vanno posti pertanto in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi.

Art. 2 Destinatari

Hanno titolo a usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, nei limiti degli stanziamento di bilancio, i residenti nel Comune di Zenson di Piave che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale e siano in possesso di cittadinanza italiana, o siano cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, o stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T. U. di cui al D. Lgs. n. 286/1998 in possesso della Carta di soggiorno o del permesso di soggiorno non inferiore a un anno.

Art. 3 Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati a prevenire e a contrastare la povertà, la marginalità e la vulnerabilità, laddove l'insufficienza del reddito e la scarsità di risorse socio-relazionali della famiglia, o del singolo, determinino condizioni tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari.

Art. 4 Requisiti di accesso

L'accesso agli interventi di natura economica di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti, per ciascuna tipologia, e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un'autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa.



I soggetti ammessi agli interventi previsti dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale che ha in carico il caso, ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e familiare (ad esempio composizione del nucleo familiare, condizioni di reddito e patrimonio).

Art. 5

Definizione di condizione economica

La condizione economica della famiglia è determinata, ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 e del D. Lgs. n. 130/2000 e ss.mm.ii, sulla base della combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni altra entrata percepita anche sotto forma di agevolazione o esenzione, di cui si terrà conto nella valutazione ai fini della determinazione dell'intervento economico.

Qualora nell'anno di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica si determinino mutamenti alle condizioni familiari ed economiche questi possono essere dichiarati e documentati ai fini di ogni più opportuna valutazione.

E' altresì facoltà del Comune richiedere a propria volta una certificazione ISEE aggiornata sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento comunale per la determinazione della Situazione Economica Familiare ai fini della concessione di prestazioni sociali e dell'accesso agevolato ai servizi.

I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Capo II – Descrizione e disciplina degli interventi

Art. 6

Minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende il valore economico convenzionale da utilizzarsi nell'ambito dell'attività di servizio sociale professionale nelle fasi di valutazione del fabbisogno e di proposta di intervento assistenziale a favore di cittadini e nuclei in condizione di disagio.

In presenza di un nucleo familiare costituito da un unico componente il Comune di Zenson di Piave assume quale termine di raffronto per la quantificazione del "minimo vitale" l'importo mensile equivalente ad 1/13 della pensione minima INPS annua vigente nell'anno di riferimento.



Art. 7

Contributo Economico Straordinario

Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio dell'Ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento che vengono a trovarsi in una improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti a ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare (perdita del lavoro, malattia, sfratto, separazione coniugale, decesso di un congiunto, ecc.);

Sono di norma ammesse a contributo le seguenti spese:

- utenze domestiche: energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, asporto rifiuti;
- spese per affitto;
- spese condominiali;
- spese sanitarie, secondo prescrizione medica, con esclusione di quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche per la frequenza della scuola dell'obbligo: mensa scolastica, trasporto scolastico, libro di testo, tassa di iscrizione;
- spese per pasti a domicilio;
- altre spese assimilabili alle precedenti.

Per i tributi locali, il cui presupposto impositivo sia il possesso di immobili destinati ad abitazione principale o l'utilizzo di abitazioni in qualità di locatario, l'Amministrazione, previa verifica istruttoria, si riserva di valutare la possibilità di erogazione di contributi economici straordinari per situazioni di particolare disagio economico attestante da apposita certificazione ISEE ed eventuale altra documentazione giustificativa.

Contributi economici straordinari potranno essere concessi per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda.

Art. 8

Contributo a Progetto

E' l'intervento economico, legato ad un progetto individualizzato, previsto per famiglie, composta da una o più persone, in cui vi sia almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa, e quindi potenziale percettore di reddito, ma che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, di cui sia resa idonea documentazione, trovino temporaneamente prive di redditi da lavoro e/o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.



Possono accedere al Contributo a Progetto le famiglie che non superino la soglia ISEE stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

Il progetto individualizzato è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia attraverso azioni di accompagnamento e di integrazione sociale anche con la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

A tale scopo vengono definiti con le persone interessate obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa.

Il contenuto del progetto (obiettivi, tempi e modalità), così come gli impegni conseguenti, sono concordati tra l'Assistente Sociale competente e le persone coinvolte. Tali accordi possono prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici) relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità). Se necessario, i patti intercorsi, possono essere formalizzati in apposito documento sottoscritto dall'interessato.

L'intervento economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario.

Il contributo a progetto avrà una durata temporale massima di sei mesi a decorrere dalla sua attivazione.

L'importo massimo effettivamente erogabile è determinato con atto di Giunta comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla relazione presentata dall'Assistente sociale referente del caso.

Il contributo a progetto può essere eventualmente integrato e/o sostituito da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 9

Procedimento amministrativo

La domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, dovrà essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il quarto o dal convivente, su apposito modulo predisposto dal Comune a cui andrà allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 4.



I contributi economici di cui al presente regolamento, o l'eventuale prestazione di servizio e/o l'esenzione totale o parziale dal pagamento dello stesso, verranno concessi con deliberazione di Giunta comunale a seguito di relazione dell'Assistente sociale da cui si evinca la situazione socio-economica del richiedente, del proprio nucleo familiare, nonché la necessità dell'intervento.

L'Assistente sociale, laddove presenti e, se possibile, convocherà gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e ss. del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel sostegno economico a favore del richiedente.

Art. 10 Deroghe

Solo per casi eccezionali, debitamente valutati, sulla base di motivata relazione dell'Assistente sociale, la Giunta comunale, con propria deliberazione, potrà concedere contributi economici straordinari, o in alternativa prestazione di servizi e/o esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 11 Controlli

Il competente Servizio sociale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede in via ordinaria ad ogni più opportuna verifica della veridicità dei dati di cui alle certificazioni prodotte dai richiedenti in sede di presa in carico.

Art. 12 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intende non più applicabile, il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 6 del 09/03/1992 avente ad oggetto "*Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati*", relativamente a quegli articoli che riferiscono all'ambito sociale;

Art. 13 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente richiamato in questo regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia.